Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo

L.R. 29 dicembre 2014 n. 15, Regolamento 24 marzo 2016 n. 6 **FAQ 13 febbraio 2017**

Periodo di validità dei progetti

Per effetto dell'art. I comma 8 della L.R. n. 12 del 10/08/2016, le domande di contributo per l'annualità 2017 presentate nel 2016 sono decadute. L'art. 68 della L.R. n. 17 del 31/12/2016 prevede la possibilità che, a seguito della pubblicazione di avviso pubblico, le stesse possano essere confermate.

Tuttavia, le attività svolte prima della pubblicazione dell'avviso pubblico, ovvero fino al 2 febbraio 2017, non possono essere riconosciute in quanto l'avviso non ha effetto retroattivo.

Pertanto il periodo di validità dei progetti 2017, sia per le domande di nuova presentazione che per quelle confermate, è compreso tra il 3 febbraio e il 31 dicembre 2017.

Soggetti

1. Può presentare domanda di contributo una ditta individuale?

Il Regolamento Regionale prevede la partecipazione di soggetti giuridici privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo nelle modalità previste in particolare dall'art. 2 del Regolamento stesso. Pertanto se la ditta è in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dallo stesso può partecipare come impresa.

- 2. Può presentare domanda una persona giuridica con sede legale non nella Regione Lazio?
- Si. Il Regolamento prevede che le attività sostenute dal Fondo unico dello Spettacolo siano realizzate nel Lazio ma non prevede alcun vincolo in termini di sedi legali ed operative, salvo le specifiche previsioni in termini di disponibilità di teatri o sale previsti per i Centri di produzione (art. 10 e 11) e i circuiti regionali (art. 14).
- 3. Il Regolamento prevede che ciascun soggetto possa presentare una sola domanda. Si intende per annualità? Si intendono comprese anche gli altri interventi di cui alla L.R. n. 15 del 29 dicembre 2014 (residenze, officine)?

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per ciascuna annualità.

Il Regolamento non si applica agli altri interventi di cui alla L.R. n. 15 del 29 dicembre 2014 che saranno regolati da appositi avvisi pubblici ancora da emanare, questi potrebbero o meno stabilire eventuali limiti di cumulo o massimali per soggetto. Senz'altro i contributi non potranno riguardare i medesimi progetti e spese ammissibili.

4. Nel caso di una persona giuridica che fa parte di un consorzio come si applica la regola che ciascun soggetto possa presentare una sola domanda anche in forma aggregata?

Qualora il Consorzio abbia rappresentanza esterna (artt.2612 e 2615 ter c.c.) esso è da considerarsi come un soggetto autonomo, in quanto assume rapporti contrattuali con i terzi con una autonomia patrimoniale assimilabile a quella di una società rispetto i soci, e quindi non si applica la regola.

Qualora il consorzio non abbia rappresentanza esterna i consorziati non possono presentare una altra domanda (o uno dei due dovrà rinunciare all'eventuale contributo concesso).

5. Nel caso di una associazione o di una ONLUS che pur non avendo scopo di lucro siano iscritte comunque al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA competente territorialmente, l'accesso a GeCoWEB deve essere fatto come impresa o come ente?

L'accreditamento e l'accesso a GeCoWEB può essere fatto come impresa (previa acquisizione del token USB o della smart-card rilasciato dalla CCIAA o degli altri soggetti abilitati), in questo caso non va allegato al formulario l'atto costitutivo, lo statuto, l'elenco soci e la eventuale ulteriore documentazione atta a provare i poteri della persona fisica che firma la domanda e sottoscrive le dichiarazioni, a rappresentare ed impegnare la persona giuridica richiedente il contributo.

Requisiti e qualità indicizzata

- 6. Art.18 Laboratori Il minimo richiesto come requisito di base per l'ammissione al contributo prevede la realizzazione di almeno 20 ore di laboratorio? Il requisito minimo consiste nella realizzazione di n. 20 laboratori (art. 18 co.1) indipendentemente dal numero delle ore. Il numero delle ore dedicate ai laboratori è rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio di qualità indicizzata. I laboratori da conteggiare sono quelli diversi per effetto dei partecipanti (ad esempio più laboratori anche uguali come struttura e materia, ma cui partecipano studenti ed insegnanti di classi o sezioni scolastiche diverse, cd. "edizioni").
- 7. Come si calcolano il tasso di utilizzo delle sale ed il tasso di ampliamento del pubblico nel caso di spettatori non paganti?

I dati relativi agli spettatori o pubblico sono quelli risultanti dai dati di sbigliettamento dichiarati alla SIAE. Per quanto riguarda il tasso di ampliamento del pubblico, nei casi in cui la normativa non prevede lo sbigliettamento SIAE e fermo restando quanto previsto al co. 4 art. 6 del Regolamento, la commissione di valutazione potrà considerare pertinenti attestazioni da parte di Enti di diritto pubblico.

8. Per la nostra manifestazione beneficiamo di un contributo diretto da parte di un ente pubblico pertanto, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del Regolamento, è stato stabilito di proporre un ingresso libero. In tal caso come viene calcolata la percentuale di sconto sul prezzo del biglietto?

Ovviamente non può essere praticato alcuno sconto sull'ingresso gratuito.

9. La manifestazione oggetto di richiesta di contributo per Festival e Rassegne (Capo III, art.12) si avvale sia di un proprio cast artistico e tecnico che dell'ospitalità di artisti esterni, anche stranieri. Nel calcolare la quota giovani si deve far riferimento solo al nostro cast?

Il cast di riferimento, che comprende il personale artistico ma anche tecnico, è quello del festival e quindi vale anche per gli artisti ospitati italiani o stranieri.

- 10. Cosa si intende per numero di spettacoli (art. 18) o concerti (art. 15)? Si comprendono anche le repliche?
- Si, includono le repliche (anche complessivamente "rappresentazioni" ex art. 10 ed 11).
- 11. Per il 2016 ai fini dei requisiti specifici di un centro di produzione teatrale quale periodo viene considerato?

I requisiti richiesti dal regolamento per l'annualità 2016 saranno computati successivamente alla data di pubblicazione dello stesso (29 marzo), ad eccezione degli interventi di cui agli articoli n. 10 e 11 (centri di produzione) e all'articolo n. 15 (orchestre ed ensemble musicali) per i quali sarà considerato l'intero anno. Per quanto riguarda i costi vale comunque quanto esplicitato al quesito 12, ovvero saranno considerati solo quelli sostenuti a partire dalla data successiva alla pubblicazione del regolamento (29 marzo).

Progetti e spese ammissibili

12. E' possibile inserire nel progetto e mettere a budget anche alcuni spettacoli e repliche che hanno debuttato precedentemente la presentazione dell'istanza?

Per l'annualità in corso saranno prese in considerazione le attività (e i relativi costi) in corso alla data di presentazione della domanda e che abbiano avuto inizio successivamente alla data di pubblicazione del regolamento (29 marzo).

13. Art. 18 – L'iniziativa di spettacolo dal vivo destinata ai bambini e all'infanzia può prevedere un progetto artistico che si articola anche in attività extrascolastiche per le famiglie?

L'iniziativa riguarda esclusivamente gli spettacoli realizzati in collaborazione con le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Le attività ammissibili sono quelle previste dagli accordi che disciplinano tale collaborazione.

14. Nel caso di contributi in natura, laddove ad esempio un Istituto di Cultura Estero provveda ai costi per la partecipazione di artisti del proprio paese ad un festival o rassegna, questi possono essere rappresentati tra le altre entrate?

Tali contributi possono avere natura di donazione o, laddove il contratto o accordo prevede di dare adeguata pubblicità al soggetto che eroga il contributo in natura, di sponsorizzazione.

Qualora la specifica documentazione contrattuale, in osservanza delle pertinenti norme civilistiche e fiscali, consenta di contabilizzare nei conti del soggetto richiedente (nel caso, l'organizzatore del festival o rassegna) sia i costi oggetto del contributo in natura (nel caso, per la partecipazione degli artisti) che i ricavi per donazione o sponsorizzazione, questi vanno considerati, rispettivamente, come spese ammissibili (fermo il rispetto della restante normativa applicabile) che come entrate. Nel caso delle sponsorizzazioni, la normativa fiscale prevede che lo sponse (soggetto richiedente) e lo sponsor (nel caso l'Istituto di Cultura Estera), emettano reciproche fatture (con imponibile a saldo zero, nel caso di sponsorizzazioni esclusivamente in natura). La Regione Lazio e Lazio Innova si riservano di richiedere la documentazione di spesa sottostante le prestazioni o i materiali fatturate dallo sponsor (soprattutto quando è soggetto privato), per verificare il prezzo di mercato o il valore normale attribuibile ai costi oggetto del contributo in natura.

Rendicontazione ed erogazione

15. La fidejussione (art. 6, comma 2) va presentata solo se viene richiesto l'anticipo? Sì.

GeCoWEB

16. Cosa si può fare se la CCIAA o gli altri soggetti abilitati non rilasciano in tempo il token USB o la smart-card necessaria per accreditarsi su GeCoWEB e presentare domanda come impresa?

Le modalità necessarie per accreditarsi su GeCoWEB e presentare domanda sono state pubblicizzate con un ampio anticipo sulla scadenza del 30 maggio ed ampiamente compatibile con i normali tempi di rilascio del token USB o della smart-card da parte della CCIAA o degli altri soggetti abilitati. In attesa la documentazione da compilare può essere scaricata dall'apposita pagina "Istruzioni" dedicata al bando annualità 2016 nel sito www.lazioinnova.it.